

**SPIRITO BENIAMINO.** Io credo che l'onorevole ministro riconoscerà che, così come è redatto il secondo capoverso dell'articolo 16, viene a creare una situazione abbastanza equivoca. Infatti si dice: « i posti che non si potessero nell'anno conferire per il secondo titolo, saranno aggiunti a quelli da conferire per lo stesso titolo nell'anno successivo ».

Ora io dico che, se vi sono i posti vacanti, sarebbe necessità di coprirli; quindi, se non si arriva a coprirli per merito, mi pare che anche per ragioni di servizio si dovrebbe provvedere con lo sceglierli nell'altra categoria. Ed aggiungo un'altra osservazione. Noi sappiamo che, nei concorsi per merito distinto, si sono presentati sempre pochissimi concorrenti: due, tre, al massimo quattro. Comprendo che ora non si tratta di un concorso come quello per merito distinto; farete qualche cosa di diverso, e poi i magistrati giovani saranno anche più valorosi per potervi concorrere. Ma, insomma, è lecito supporre che vi sarà sempre un notevole numero di vacanze in questi posti. Inoltre quando per il primo anno non li avrete coperti, vuol dire che al secondo anno ne avrete di più; se la prima volta, ad esempio, ne avrete dieci, il secondo anno ne avrete venti; e se restano ancora scoperti, come farete? Li riporterete al terzo anno? Ci sarà come un conto di dare ed avere, con sbilancio a favore di una di queste due categorie. Ecco perchè mi pare necessario un temperamento; sia quello dell'onorevole Camera, sia quello un poco più assoluto proposto da me, e cioè che in mancanza dei promovibili per merito si debba ricorrere alla categoria dell'anzianità.

E qui ho bisogno di eliminare subito un dubbio che fu sollevato con un emendamento alla mia proposta, quello dell'onorevole Strigari. Il dubbio che io devo togliere è questo: quando io parlo di anzianità, intendo riferirmi all'anzianità accompagnata dal giudizio di promovibilità, perchè se il magistrato non ha il giudizio di promovibilità non potrà mai esser promosso.

Ciò detto, mi auguro che l'onorevole ministro e la Camera vorranno tener conto della situazione un poco complicata che si verrebbe a creare, mantenendo il secondo capoverso dell'articolo 16, così com'è, e vorranno accogliere il mio emendamento o quel qualunque temperamento che giovi al servizio e non arresti la carriera di tanti magistrati.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Strigari ed altri deputati hanno presentato il seguente emendamento:

*Nel secondo comma, alle parole: secondo titolo far seguire queste:*

saranno coperti secondo il turno di anzianità previa dichiarazione di promovibilità.

Strigari, Salvia, Spirito B., Chimenti, Masoni, Leone, Arigò, Cicarelli, Cipriani-Marinelli, Jatta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Strigari.

**STRIGARI.** Ho presentato questo emendamento unicamente per chiarire meglio il concetto del precedente emendamento dell'onorevole Beniamino Spirito. A me è sembrato più opportuno di specificare il concetto contenuto in quell'emendamento, anche per renderlo più armonico alla dicitura del primo capoverso, ed è per questo che ho proposto di aggiungere: *previa dichiarazione di promovibilità*. Non dirò le ragioni di questo emendamento, comune a quello dell'onorevole Spirito, in quanto sono già state da lui largamente svolte. Quello che mi interessa di ben chiarire ora è l'impossibilità, in cui siamo, di aderire all'emendamento del collega Camera, sebbene, in sostanza, tanto il suo emendamento, quanto i nostri, abbiano la stessa finalità, finalità che è quella di impedire che rimangano scoperti dei posti. Conviene di rimandare all'anno successivo il coprire questi posti, ed è la teorica del disegno di legge, od invece conviene di coprirli *hic et nunc*? Se si accoglie questa seconda tesi, non bisogna lasciare all'arbitrio del ministro la facoltà di coprirli, ma bisogna dire che i posti si *debbono* coprire; in guisa da costituire un diritto, per coloro che congiungono l'anzianità al merito, all'assunzione a codesti posti lasciati eventualmente scoperti dai concorrenti per merito distinto.

Se si reputa giusta la nostra tesi, occorre votare l'emendamento Spirito o il mio, che suonano la stessa cosa, e non quello dell'onorevole Camera che lascerebbe alla volontà del ministro, al suo libito quello che, viceversa, deve essere regolato dalla legge.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

**ORLANDO V. E., ministro di grazia e giustizia.** Come bene ha detto l'onorevole